

Alla cortese attenzione di tutti

MEDICI Area Chirurgica

p.c.

Amministrazione

Oggetto: partecipazione medici specializzandi all'equipe chirurgica

Questa Direzione Sanitaria è stata interpellata in merito alla correttezza e possibilità che il medico in formazione (specializzando) possa partecipare all'attività chirurgica di questa Casa di Cura e possa essere indicato tra gli operatori nell'atto operatorio.

In questo senso, la questione della **composizione dell'equipe operatoria**, è strettamente legata con la questione del ruolo del medico specializzando nelle strutture sanitarie nelle quali svolge la propria attività formativa.

Il quadro di riferimento normativo (d.gls. 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE) prevede che l'ottenimento del diploma di medico chirurgo specialista sia subordinato, oltre che ad altre condizioni, alla *"partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specializzazione, alle attività e responsabilità proprie della disciplina"*.

Quindi, si ritiene che, il medico specializzando non è (e non possa essere) un semplice spettatore delle attività in atto, quanto invece soggetto di parte attiva in *"attività e responsabilità"* che si svolgono nella struttura sede della sua formazione.

Per quanto riguarda invece, le concrete modalità di svolgimento della formazione, secondo la norma, **lo specializzando partecipa, in modo guidato, alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa**, con conseguente graduale assunzione di compiti assistenziali.

L'iter formativo prevede però l'esecuzione di interventi assistenziali e di cura con *autonomia vincolata* secondo le direttive ricevute dal tutore.

Per *'autonomia vincolata'* si intende una particolare posizione dello specializzando, che, pur avendo conseguito la laurea in medicina e chirurgia, essendo in corso la formazione specialistica, gode di limitati margini di autonomia, ossia risponde alle direttive del tutore, che di fatto è responsabile, pur indiretto delle azioni del medico in formazione.

In nessun caso, comunque, l'attività del medico in formazione specialistica può sostituire in toto quella del personale di ruolo.

È importante, peraltro, sottolineare che se lo specializzando non si ritenesse in grado di compiere le attività richieste, egli deve rifiutarle perché, in caso contrario, se ne assume in proprio la responsabilità (c.d. colpa “*per assunzione*”).

In conclusione, secondo il parere di questa Direzione, ed alla luce di quanto previsto in merito dalle norme e dagli accordi tra Università e Regione Piemonte, la scelta in ordine alla composizione dell’equipe operatoria (anche in considerazione della natura dell’intervento chirurgico) che preveda la presenza dello specialista e dello specializzando non è connotata da profili di illegittimità e/o di illiceità.

Si richiama però il tutore proprio al concetto di ‘natura dell’intervento chirurgico’ suggerendo che, a seconda della complessità della stessa lo specializzando possa essere indicato come secondo o terzo operatore, e più raramente come primo (comunque sempre con il tutore compreso tra gli operatori della seduta) a seconda della reale complessità dell’intervento.

Auspicando di aver chiarito i dubbi in merito a tale problematica, porgo cordiali saluti

CASA DI CURA PRIVATA CITTÀ DI BRA S.P.A.
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Flavio Boraso

